

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO	<i>Servizi di progettazione e di supporto alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
COMMITTENTE	<i>CMG - Direzione Territorio e Mobilità</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Ing. Fabio Gagliardi</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>CMG - Servizio Stazione Unica Appaltante</i>
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Maurizio Torre</i>

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana, CMG	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Concorrente	<i>L'operatore economico ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>L'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Fornitore, Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dal Fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>Il soggetto indicato dal Responsabile del procedimento per sovrintendere l'esecuzione del contratto</i>
TPL	<i>Il servizio di trasporto pubblico locale</i>

DEFINIZIONI

Contratto di esercizio	<i>Il contratto che regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico affidatario del servizio di TPL</i>
Programma di esercizio	<i>Il documento che definisce l'oggetto principale della prestazione di TPL, ovvero linee, percorrenze, orari</i>
Accordo di programma	<i>L'accordo che disciplina i rapporti tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Amministrazioni Comunali per la disciplina e il finanziamento del servizio TPL</i>

SOMMARIO		<u>pagina</u>
Articolo 1	Personale e organizzazione	4
1.1	Responsabile del contratto e referente unico	4
1.2	Gruppo di lavoro.....	4
1.3	Ufficio territoriale.....	4
Articolo 2	Obblighi dell'aggiudicatario	4
Articolo 3	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	5
Articolo 4	Obblighi in materia di sicurezza	5
Articolo 5	Responsabilità verso terzi, responsabilità professionale e assicurazione.....	5
Articolo 6	Proprietà e riservatezza	6
Articolo 7	Tutela dei dati personali.....	6
Articolo 8	Brevetti industriali e diritti d'autore	7
Articolo 9	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Articolo 10	Corrispettivo.....	7
Articolo 11	Fatturazione e modalità di pagamento.....	8
Articolo 12	Estensione contrattuale	9
Articolo 13	Cauzione definitiva	9
Articolo 14	Penali.....	10
14.1	Applicazione delle penali	10
Articolo 15	Cessione del contratto	10
Articolo 16	Subappalto	10
Articolo 17	Risoluzione contrattuale	10
Articolo 18	Recesso Unilaterale.....	12
Articolo 19	Spese contrattuali	13
Articolo 20	Foro competente.....	13
Articolo 21	Norme regolanti il contratto.....	13

Articolo 1 Personale e organizzazione**1.1 Responsabile del contratto e referente unico**

I partecipanti alla gara dovranno individuare un referente unico nei confronti dell'amministrazione per tutta la durata della procedura.

L'aggiudicatario dovrà necessariamente individuare un coordinatore del gruppo di lavoro, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, che sarà a tutti gli effetti il responsabile del contratto.

1.2 Gruppo di lavoro

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da un gruppo di lavoro i cui componenti dovranno appartenere alle figure professionali in possesso dei rispettivi titoli richiesti ed oggetto di valutazione.

La composizione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di offerta migliorativa, come specificato nel Progetto Offerta.

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, indicare in sede di presentazione dell'offerta, i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro, di cui saranno specificati il titolo di studio come richiesto e la funzione da svolgere.

E' necessario indicare, inoltre, all'interno del gruppo di lavoro, la tipologia del rapporto con il concorrente, in base al quale il professionista è individuato (socio, associato, mandante o mandatario, dipendente, consulente ecc.).

1.3 Ufficio territoriale

I partecipanti alla gara dovranno necessariamente individuare un ufficio di riferimento locale ed essere obbligatoriamente disponibili ad effettuare tutti gli incontri che si renderanno necessari nelle sedi e nelle modalità individuate dal committente.

Articolo 2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività riportate nell'offerta secondo i tempi e i modi ivi indicati, assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità.

L'aggiudicatario deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del RUP;
- b) a far presente al RUP ogni evenienza o emergenza che si verifichi nella conduzione delle prestazioni definite dall'affidamento che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali indette dalla Città Metropolitana per l'illustrazione dell'attività svolta e della sua esecuzione.

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Per l'IVA si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le attività oggetto del capitolato devono essere espletate esclusivamente dal gruppo di lavoro indicato

nell'offerta, pena la decadenza dell'incarico.

Articolo 3 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Fornitore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 4 Obblighi in materia di sicurezza

Il Fornitore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs. 106/2009.

Articolo 5 Responsabilità verso terzi, responsabilità professionale e assicurazione

L'Aggiudicatario assume la responsabilità professionale relativa all'incarico e dovrà pertanto possedere idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L'Aggiudicatario assume altresì la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico e delle attività connesse, sollevando la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

L'incarico esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o Agenzia nei confronti dei terzi; pertanto l'Aggiudicatario non potrà assumere alcun impegno per conto della Città Metropolitana nei confronti dei terzi, che dovranno essere edotti di ciò allorché entrino in contatto con l'incaricato. E' rimesso all'Aggiudicatario ogni onere strumentale ed organizzativo per l'espletamento dell'incarico, rimanendo tale attività organicamente esterna ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana si impegna a che il proprio responsabile e per quanto possibile il management degli attuali gestori del trasporto pubblico locale nel ATO di riferimento cooperino attivamente con l'Aggiudicatario.

Articolo 6 Proprietà e riservatezza

Qualunque studio, analisi, valutazione o altro materiale che venga fornito dall'aggiudicatario alla Città Metropolitana di Genova è da intendersi per uso ed informazioni esclusivi della Città Metropolitana stessa e non potrà essere utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti nel presente atto o reso di pubblico dominio o comunicato a terzi senza il previo consenso scritto dell'Amministrazione.

La Città Metropolitana di Genova riconosce all'aggiudicatario la possibilità di rendere nota a terzi l'informazione relativa alla sua posizione nello svolgimento dell'incarico.

Tranne che per l'adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dall'incarico e dalla Legge, l'Aggiudicatario considererà strettamente riservato tutto il materiale, gli elementi e le informazioni fornite dall'Amministrazione così come quelle reperite presso le Aziende nel corso dello svolgimento del proprio incarico e non comunicherà tali dati a terzi che non siano propri dipendenti e consulenti.

L'Aggiudicatario si impegna a trattenere tutte le informazioni finanziarie, tecniche o commerciali non pubbliche o altre informazioni riguardanti le attività fornite da e per conto della Città Metropolitana ai fini dell'incarico oggetto della presente gara con esclusione delle:

- informazioni confidenziali che sono o diventano disponibili al pubblico dopo l'affidamento dell'incarico, sempre che ciò non costituisca il risultato di una rivelazione del soggetto incaricato in violazione del contratto;
- informazioni di pubblico dominio alla data dell'affidamento dell'incarico.

Nonostante qualsiasi affermazione contraria al contenuto dell'incarico, resta inteso che il soggetto incaricato può rivelare le informazioni confidenziali o parte delle stesse nei seguenti casi:

- Alla richiesta di autorità pubbliche o di vigilanza o di controllo;
- In caso di richiesta da parte di un'autorità giudiziaria o a seguito di una disposizione di legge

Articolo 7 Tutela dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione del relativo servizio, devono essere raccolti presso la Città Metropolitana di Genova e devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo al fornitore di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

- (a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- (b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- (c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città Metropolitana di Genova ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Il fornitore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 8 Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando la Città Metropolitana, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

In caso che venga promossa nei confronti della Città Metropolitana un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Articolo 9 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo all'appalto.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub - appaltatori, i sub-fornitori, i sub-contraenti apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole di cui al comma 3 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine, l'Appaltatore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di cui al comma 3 in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 10 Corrispettivo

I pagamenti avverranno nella seguente misura percentuale rispetto all'importo complessivo del servizio:

- 10% fatturabile al termine della fase 1;
- 25% fatturabile al termine della fase 2;
- 25% fatturabile al termine della fase 3;
- 10% fatturabile al termine della fase 4;
- 20% fatturabile al termine della fase 6;
- 5% fatturabile al completamento della fase 7.1;
- 5% fatturabile al completamento della fase 7.2.

Articolo 11 Fatturazione e modalità di pagamento

L'Appaltatore è tenuto ad emettere fattura secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e immediati.

Si evidenzia che a far data dal 31.03.2015, secondo le disposizioni della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo del 3 aprile 2013 n. 55 e del Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 art 25, come convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89, le fatture emesse nei confronti del committente dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al periodo di attività svolta; la fattura sarà inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Descrizione Ente: Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, il numero d'impegno ed il numero CIG (codice identificativo gara), pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

In adempimento alle disposizioni dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 ogni fattura verrà emessa, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.M. 633/1972 come modificato da art. 31 del D.Lgs. n. 158/2015, con l'indicazione "scissione dei pagamenti" (split payment) e verranno liquidati ai fornitori i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

La Città Metropolitana provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore.

Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, la Città Metropolitana per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Città Metropolitana si impegna a dare all'appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

L'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo all'appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Generali.

Articolo 12 Estensione contrattuale

La città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di prevedere una aumento o una diminuzione delle prestazioni conformemente a quanto previsto al comma 12 dell'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Articolo 13 Cauzione definitiva

L'Appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvi gli incrementi disposti all'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui l'Appaltatore sia riconosciuto inadempiente.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- 1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto l'Appaltatore s'impegna a costituire la garanzia fideiussoria in misura corrispondente all'importo contrattuale della proroga o del rinnovo.

Articolo 14 Penali

Lo svolgimento delle fasi 1 – 2 - 3 – 4 - 6 di cui all'art. 3 del CSO deve essere effettuato nel tempo massimo di 180 giorni continuativi di cui all'articolo 5 del capitolato speciale d'onere, il ritardo comporta l'applicazione di una penale pari al 1 per mille dell'importo del compenso indicato nell'offerta economica per ogni giorno oltre i limiti del tempo contrattuale di esecuzione dell'incarico.

La penale non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Città Metropolitana.

La penale non può superare il 10% dell'importo del corrispettivo complessivo; superato tale importo la Città Metropolitana può procedere alla risoluzione del contratto in danno.

14.1 Applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta all'Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata o pec. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento della Città Metropolitana di Genova, pena l'eventuale applicazione della risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Città Metropolitana per il ritardato o omesso adempimento, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Città Metropolitana stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo dell'Appalto stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'Appaltatore.

Articolo 15 Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

Articolo 16 Subappalto

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 17 Risoluzione contrattuale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del capitolato, le

seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) il Contraente accerti l'effettuazione da parte dell'Appaltatore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- (b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- (c) la cessione del contratto;
- (d) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- (e) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- (f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- (g) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- (h) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, per quanto applicabile anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- (i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- (j) ritardo superiore ai venti giorni nel rispetto delle tempistiche contrattuali e dei termini indicati nell'offerta tecnica;
- (k) Sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- (l) impiego di personale non abilitato e/o qualificato professionalmente;
- (m) mancato avvio del servizio entro la data convenuta
- (n) carenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel Capitolato;
- (o) Frode nell'esecuzione del servizio;
- (p) Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- (q) Utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città Metropolitana, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi o non rispetti il termine sopra indicato o qualora, a giudizio del

committente, le controdeduzioni non siano accoglibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

Nei seguenti casi:

- 1) Rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal capitolato
- 2) Non rispondenza dell'attività e della documentazione prodotta alle specifiche dell'offerta e agli scopi prefissati
- 3) Esecuzione delle attività con personale del gruppo di lavoro diverso da quello indicato nell'offerta
- 4) In ogni caso in cui il RUP accerti comportamenti dell'Aggiudicatario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita delle attività oggetto di affidamento;

e per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

Articolo 18 Recesso Unilaterale

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) Sia sopravvenuta la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti contrattuali di carattere generale o sia intervenuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare o una causa di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
- b) Sia accertata a carico dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della legislazione antimafia, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) Sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
- d) L'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento.
- e) L'Appaltatore abbia commesso violazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e in generale agli obblighi in materia di lavoro.

2) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'appaltatore

3) in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In caso di recesso l'appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le Condizioni Generali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 L. 135 del 7 agosto 2012 ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 19 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione sono a carico dell'Appaltatore. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 20 Foro competente

E' vietato il ricorso alla clausola compromissoria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione contrattuale è competente il Foro di Genova.

Articolo 21 Norme regolanti il contratto

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto applicabili, per servizi analoghi.